

# 2539

REPUBBLICA ITALIANA  
INNOME DEL POPOLO ITALIANO  
La CORTE D'APPELLO di VENEZIA

Sezione I Civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. VITTORIO ROSSI

Presidente

dott.ssa DANIELA BRUNI

Consigliere

dott.ssa PAOLA DI FRANCESCO

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa n.806/2010 R.G. promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il  
26 marzo 2010

*da*

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO SOC. COOP. c.f.  
00272940271 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Lillo, Massimo Malvestio e Ugo  
Ticozzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Mestre, Corso del Popolo  
58, giusta procura a margine dell'atto di citazione d'appello;

APPELLANTE

*contro*

..... rappresentato e difeso dall'avv. Paolo  
Polato, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Mestre - Venezia, via C.  
Battisti 7, giusta procura in calce alla comparsa di risposta depositata il 28 giugno 2010;

APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE

Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 2550/2008 e avverso la sentenza  
definitiva n. 393/2009 del tribunale di Venezia

Causa trattenuta in decisione alla udienza del 22 maggio 2014 sulle seguenti

CONCLUSIONI

1

SENT. N.	2539/14
DEP. MINUTA	14/10/14
N.	806 / 2010 R.G.
DEPOSITATA	12 NOV. 2010
N.	2856 CTOR.
N.	2467 REP.
OGGETTO	INTEREDIZIONE FINANZIARIA



Il Procuratore della parte appellante ha concluso:

#### NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

Respingersi tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa e comunque per non aver diritto l'attore al risarcimento del danno per essersi interrotto, per fatto lui imputabile, il nesso di causalità, ovvero ancora per aver l'attore concorso alla causazione del danno ai sensi dell'art. 1227, comma II, c.c.

#### IN VIA SUBORDINATA

anche per il caso in cui il [redacted] costituendosi nel presente giudizio d'appello, riproponga le domande non accolte dal Tribunale:

A) Nella denegata ipotesi in cui la Corte accogliesse una delle domande attoree comportanti le reciproche restituzioni:

- determinarsi l'importo da restituire all'attore tenendo conto della somma da lui incassata a titolo di cedole, pari ad € 5.746,64=;

- condannarsi l'attore a restituire alla Banca i titoli per cui è causa;

B) In caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, tenersi conto:

a) della somma incassata dall'attore a titolo di cedole, pari ad € 5.746,64=;

b) del residuo valore dei titoli Cirio per cui è causa;

c) di quanto dispone l'art. 1227, comma I, c.c.;

d) del risparmio fiscale conseguito dal [redacted] qualora abbia compensato o si appresti a compensare le minusvalenze maturate con eventuali plusvalenze.

#### IN OGNI CASO

Condannarsi il dott. [redacted] a restituire a Banca di Credito Cooperativo del Veneziano Soc. Coop., per i motivi esposti in narrativa, la somma di € 62.259,82 - ovvero quella somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia - oltre interessi al tasso legale dal 9.05.2009 al saldo.

Con vittoria di spese, diritti e onorari, anche del primo grado di giudizio.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Si ripropongono le istanze istruttorie già formulate nel corso del giudizio di primo grado e non ammesse dal Tribunale e precisamente:

a) ammettersi prova per testi sul seguente capitolo (capitolo 8 della nota di precisazione delle conclusioni della Banca), indicandosi a teste il [redacted] residente in Bojon di Campolongo Maggiore (VE), in via Lova 155:

"Vero che, successivamente al default dei titoli Cirio, [redacted] in più occasioni Le esprimeva il proprio rammarico per l'investimento in titoli Cirio, del quale si assumeva in toto la paternità, ed ammetteva l'assoluta correttezza dell'operato della Banca?"

b) Si chiede che la Corte voglia ordinare alla Camera di Commercio I.A.A. di Venezia Ufficio Promotori Finanziari di Mestre, Via Forte Marghera n. 151, ex art. 213 c.p.c. di fornire per iscritto:

a) la data in cui il [redacted] ha presentato la domanda per l'ammissione all'esame di promotore finanziario; b) i dati, in particolare le date di inizio e di conclusione, relativi alla partecipazione al corso di formazione propedeutico all'esame di promotore finanziario del [redacted]; c)

la data in cui il [redacted] ha sostenuto la prova scritta dell'esame di promotore finanziario; si fa presente che la Banca ha già richiesto tali informazioni all'ufficio nel ottobre 2006 (doc. 16 allegato alla memoria ex art. 7 D. Lgs. 5/2003 del 3.11.2006), senza ottenere alcuna risposta.

Rigetto dell'appello incidentale.

Il Procuratore della parte appellata-appellante incidentale ha concluso:

- 1) NEL MERITO
- A) IN PRINCIPALITÀ'



- A. Respingersi ogni ad versa domanda formulata in quanto infondata in fatto e in diritto;
- B. Riformarsi parzialmente la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Venezia, sentenza non definitiva n° 2550/08 del 28/10/2008 e quella definitiva n° 393/2009 del 10/02/2009 emesse nella causa iscritta al n° di RG 3874/06 e per l'effetto;
- C. Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o l'inesistenza dell'ordine d'acquisto delle obbligazioni CIRIO 8% 00/05 codice XS 012155301 valore nominale euro 90.000, per un controvalore di euro 94.034,21 (meglio descritte in atti), attesa la grave violazione dell'art. 21, 23 e ss del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), nonché dell'art. 7 e ss. reg. Consob n. 11768/98 e degli artt. 26 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;
- D. Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte convenuta, alla restituzione della somma impiegata per il predetto ordine di acquisto assommante complessivamente ad € 94.034,21 ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a favore dell'attore per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

**B) IN SUBORDINE**

Accertato che l'acquisto delle obbligazioni di cui in narrativa è avvenuto in violazione della normativa di cui al T.U. dei Mercati Finanziari d.lgs 58/1998 e regolamenti attuativi, condannarsi parte convenuta, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, alla rifusione del danno subito da parte attrice, che si determina in € 94.034,21 o in quella diversa somma maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che si riterrà di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo.

**C) IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA**

- A. Nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande di cui sopra, accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto relativo all'operazione di acquisto dell'obbligazione: CIRIO 8% 00/05 codice XS 012155301 valore nominale euro 90.000, per un controvalore di euro 94.034,21 (meglio descritta in atti) ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss. c.c., atteso il gravissimo e rilevante inadempimento contrattuale di banca convenuta consistente nella reiterata violazione dell'art. 21 e ss del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), e degli artt. 26 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa.
- B. Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi banca convenuta alla ripetizione a favore dell'odierno attore della somma oggetto delle predette negoziazioni finanziarie, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patendi dal ..... in conseguenza del grave inadempimento contrattuale perpetrato dalla medesima convenuta, nella misura che emergerà in corso di causa o che si riterrà di giustizia.

**D) IN OGNI CASO**

Spese ed onorari di lite integralmente rifusi per entrambi i giudizi;

**2) IN VIA ISTRUTTORIA**

1. Ammettere C.T.U volta ad accertare, determinare e quantificare i danni patiti e patendi dall'odierno attore a seguito delle gravissime irregolarità gestorie poste in essere dalla banca convenuta sul deposito titoli allo stesso intestato, con formulazione del seguente quesito: "Esaminata la documentazione prodotta in causa dalle parti nonché quella ulteriore o diversa che si renda necessaria per l'espletamento dell'incarico ricevuto, effettuati tutti gli accertamenti, le verifiche, gli accessi e quant'altro si renda necessario, voglia il Consulente Tecnico, previa analisi ed esame dei titoli oggetto di causa alla luce anche delle valutazioni date agli stessi dagli analisti primari di settore nei periodi di cui è causa, accertare e quantificare il valore corrente dei titoli di cui è causa, al fine di quantificare il danno subito dall'odierno attore sul suo portafoglio a seguito dell'operazione di compravendita delle obbligazioni di cui è causa posta in essere dalla banca convenuta, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; determini inoltre il grado di rischiosità dell'investimento all'atto della sottoscrizione degli acquisti e la prevedibilità del default alla medesima epoca".

**MOTIVI DELLA DECISIONE**



*In fatto* – Con atto di citazione notificato il 5 maggio 2006 [redacted] conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Venezia, la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano soc. coop. (in seguito, per brevità, “BCC” oppure “la Banca”) e instava per la declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inesistenza dell’ordine di acquisto effettuato l’11 gennaio 2001, avente ad oggetto nominali € 90.000,00 di obbligazioni CIRIO 8% 00/05, codice ISIN XS 012155301, con conseguente condanna della Banca alla restituzione del capitale investito, pari ad euro 94.034,21, oltre agli interessi al saggio legale e alla rivalutazione monetaria. In via subordinata chiedeva, previo accertamento della “violazione della normativa di cui al T.U. dei Mercati Finanziari d. lgs. 58/1998 e regolamenti attuativi”, la condanna della BCC al risarcimento del danno da lui subito, quantificato in € 94.034,21, oltre agli interessi.

Esponeva il [redacted] che l’operazione di investimento era avvenuta al fuori dei mercati regolamentati e senza l’espressa autorizzazione del cliente, in violazione dell’art. 7 della delibera Consob 11768/98, nonché nel periodo di c.d. gray market, dunque in conflitto d’interessi ex art. 27 del Regolamento Consob 11522/98. E assumeva che la BCC aveva omesso di segnalargli la inadeguatezza dell’investimento, né lo aveva informato del reale rischio dell’operazione, come pure che l’Istituto di credito non aveva raccolto le informazioni obbligatorie ex art. 28 del Regolamento Consob 11522/98. Deduceva, infine, che in epoca precedente o coeva all’investimento non era stato concluso il contratto di deposito titoli e servizi d’investimento.

Costituitasi in giudizio, la BCC resisteva alle domande avversarie, sostenendo, in via grafata, la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 1227 c.c., sul rilievo che il [redacted] era esperto in materia finanziaria, avendo conseguito nel 1996 la laurea in discipline economico-giuridiche e avendo maturato, per sua stessa ammissione, “esperienza lavorativa commerciale nella promozione e vendita di servizi assicurativi ad alto contenuto finanziario per una banca nazionale”. Affermava poi che, a distanza di soli tre mesi dall’operazione in questione, l’attore si era iscritto all’albo dei promotori finanziari, come pure che lo stesso da anni effettuava con assiduità investimenti in strumenti finanziari, ponendo in essere operazioni speculative, volta che acquistava e rivendeva titoli ad elevato rischio di volatilità.



Soggiungeva, inoltre, che l'acquisto del titolo Cirio era stato ripetutamente sconsigliato al [redacted] dal personale della filiale di Prezzolo, in ragione delle notizie non rassicuranti rinvenibili anche sulla stampa specializzata, onde solo a fronte dell'ennesima insistenza del predetto, e proprio per la tipologia del suo profilo di investitore, si era dato corso all'ordine d'acquisto, regolarmente sottoscritto dal cliente.

Con sentenza non definitiva n. 2550/2008 il tribunale di Venezia pronunciava condanna generica della BCC al risarcimento del danno in favore del [redacted] e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria per la determinazione, mediante una c.t.u., del valore residuo dei titoli Cirio acquistati dai [redacted].

Espletata la fase istruttoria, con sentenza definitiva n. 393/2009 lo stesso tribunale condannava la convenuta al pagamento della somma di € 52.010,94 e alla rifusione di lite in favore dell'attore.

Il giudice di prime cure, dopo aver escluso che l'onere della prova posto a carico della banca dall'art. 23 TUF, in ordine alla osservanza degli obblighi di diligenza e di corretta informazione, si estenda alla dimostrazione del nesso di causalità tra la condotta inadempiente della banca e il danno subito dal cliente, ha affermato che tale nesso è *in re ipsa* nel caso di operazioni di investimento effettuate dall'intermediario finanziario in conflitto di interessi ovvero nel caso di operazioni connotate da inadeguatezza, rispetto alle quali il legislatore ha previsto che l'intermediario può dare attuazione all'ordine di investimento solo in presenza di determinate condizioni, in assenza delle quali ha l'obbligo di astenersi.

Ha quindi evinto la sussistenza del nesso di causa tra la condotta inadempiente della BCC e il danno subito dall'attore in base al rilievo che questi aveva posto in essere un investimento inadeguato "per dimensioni", senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 del Regolamento Consob. Peraltro, avendo accertato che l'attore era un investitore avvezzo a operazioni speculative, secondo quanto risultava dai movimenti del suo dossier titoli negli anni 1999 e 2000, nonché in ragione dei suoi studi e della esperienza lavorativa maturata, ha ritenuto che il Lodovici avrebbe potuto avvedersi del rischio insito nell'acquisto e, se non addirittura eliminare, quantomeno ridurre le conseguenze pregiudizievoli dell'acquisto di



bond Cirio, tenuto conto che il default di tali obbligazioni si era verificato a distanza di quasi due anni dall'investimento. E in forza della previsione di cui all'art. 1227, primo comma, c.c., ha addossato alla BCC la quota del 50% di responsabilità nella causazione del danno subito dall'attore, condannando l'Istituto di credito al pagamento della somma in precedenza indicata.

Con atto di citazione notificato il 26 marzo 2010 la BCC ha interposto tempestivo gravame, al quale ha resistito [redacted], che ha formulato appello incidentale. All'udienza del 22 maggio 2014, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

*In diritto – 1. “Erronea statuizione d’inadeguatezza dell’operazione d’acquisto dei titoli Cirio”.*

L'appellante censura la contraddizione nella quale, a suo dire, è incorso il tribunale di Venezia, volta che, pur avendo il giudice di prime cure ritenuto che l'operazione di cui si discorre fosse in linea con la propensione al rischio del [redacted] e che pertanto essa era pienamente adeguata sotto il profilo dell'oggetto, non altrettanto poteva dirsi per la “dimensione” dell'investimento. In particolare, la parte appellante rimarca che il [redacted] aveva pochi mesi prima investito in BTP la somma di € 122.000.000, di talché il giudice a quo avrebbe dovuto escludere il profilo di inadeguatezza ravvisato, invece, dal giudice a quo nella “dimensione” dell'investimento.

Il motivo non è fondato, poiché il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio, di recente enunciato dalla suprema corte, secondo il quale «L'intermediario finanziario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione anche nel caso in cui l'investitore si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, dovendo comunque tenere conto, in base ai principî generali di correttezza e trasparenza, di tutte le notizie in suo possesso (come, ad esempio, l'età, la professione, *la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali*, la situazione di mercato).» (Cass. 19-10-2012, n. 18039; il corsivo è di chi scrive).



Nel caso in esame, le operazioni pregresse del [redacted] risultanti dal dossier titoli (docc. 2 e 3) dimostrano una indubbia propensione dello stesso a effettuare operazioni anche di carattere speculativo, dunque discretamente rischiose, ma sempre per importi che non hanno mai superato la soglia di € 25.000,00, mentre l'investimento di cui si discorre è di entità ben superiore (€ 90.000,00).

E benché risulti *per tabulas* che pochi mesi prima del gennaio 2001 il [redacted] aveva investito € 122.000,00 in BTP, la circostanza non è dirimente, poiché si tratta di titoli di Stato che notoriamente presentano un profilo di rischio decisamente modesto, sicché l'inadeguatezza dell'investimento di € 90.000,00 in bond Cirio, va colta – come ha accertato il giudice ha quo – avendo riguardo alla difformità dell'investimento rispetto agli obiettivi fino ad allora perseguiti dal [redacted], difformità che emerge dalla rilevante entità della somma investita dal predetto in questo titolo, della cui volatilità già nel gennaio 2001 la Banca appellante era consapevole, se è vero – come risulta dalle prove testimoniali – che in più di una occasione il [redacted] fu dissuaso dall'acquistare titoli Cirio.

L'inadeguatezza di siffatto investimento non può quindi essere negata sulla base del curriculum dell'appellato, che l'11 maggio 2001, vale a dire a distanza di pochi mesi dall'ordine di investimento di cui si discorre (11 gennaio 2001), superò l'esame di promotore finanziario (non rileva, invero, la data di iscrizione all'albo, poiché ciò che conta è la effettiva competenza in materia, che deve presumersi in colui che abbia effettuato studi specifici nel settore) o sui rilevanti importi investiti in BTP pochi mesi prima del gennaio 2001.

Come noto, l'art. 21, primo comma, T.U.F. onera la banca dell'obbligo di "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati" e di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati". «Quindi, – afferma la suprema corte nel citato arresto – "se" e "in quali titoli" investire dev'essere oggetto di una decisione informata ed esclusiva dell'investitore, sulla base di informazioni specifiche che gli devono essere rese dall'intermediario "sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento" (art. 28, comma 2, reg. Consob n.



11522 del 1998); l'investitore dev'essere informato delle "ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione" delle operazioni disposte dal cliente quando inadeguate e, in tal caso, esse possono essere ugualmente eseguite solo sulla base di un ordine da lui impartito per iscritto (art. 29, comma 3, reg. Consob cit.)».

E' pacifico che [redacted] cliente *retail*, non fu informato della inadeguatezza dell'investimento sotto il profilo della alterazione che esso andava a determinare nella diversificazione del suo portafoglio, tenuto conto che la propensione al rischio del [redacted] poteva dirsi elevata solo con riferimento a investimenti per importi pari a circa il 25% di quello investito con l'ordine scritto dell'11 gennaio 2001. E dalle prove testimoniali non si evince affatto che le informazioni di cui fa menzione l'art. 29 del regolamento Consob furono fornite all'odierno appellato, volta che dal contenuto della deposizioni testimoniali si evince unicamente che il [redacted] fu informato della possibilità di "fallimento" della Cirio. Il che è cosa ben diversa dalla informazione inerente alla inadeguatezza dell'investimento sotto il profilo della inopportunità di alterare la composizione del portafoglio titoli fino ad allora mantenuta dal [redacted]. Il motivo è dunque infondato.

2. "Erronea statuizione del Tribunale in ordine alla sussistenza in re ipsa del nesso di causalità fra la ritenuta (ma insussistente) violazione della normativa in tema di inadeguatezza ed il danno lamentato dall'attore". La BCC sottopone a critica il ragionamento del giudice a quo, secondo cui, in presenza di una operazione inadeguata, deve ritenersi che l'intermediario abbia concorso causalmente alla determinazione del danno subito dall'investitore per il semplice fatto di non essersi astenuto dall'eseguire l'operazione contestata. Rammenta che è onere dell'investitore dimostrare il nesso di causa tra l'inadempimento dell'intermediario finanziario e il danno subito, non potendo farsi applicazione della regola posta dall'art. 23 TUF. E rileva come la regola di distribuzione dell'onere della prova trovi la propria fonte nella legge e che solo disposizioni di pari grado possono derogarvi, di guisa che va esclusa l'operatività del citato art 23. Osserva, infine, che, a tutto voler concedere, il [redacted] avrebbe dovuto dimostrare che, qualora fosse stato informato per iscritto dal personale della banca circa l'inadeguatezza "per dimensione" dell'operazione richiesta, egli si sarebbe



astenuto dall'impartire l'ordine di acquisto dei titoli Cirio. Risulta, invece, a dire dell'appellante, dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, l'esatto contrario.

Il motivo non è fondato ed è sufficiente sul tema del nesso di causa e sulla ripartizione dell'onere probatorio richiamare l'insegnamento della sezioni unite della suprema corte: «Ai fini dell'individuazione di un eventuale danno risarcibile subito dal cliente e del nesso di causalità tra detto danno e l'illegittimo comportamento imputabile all'intermediario, assumono rilievo le conseguenze del fatto che l'intermediario medesimo non si sia astenuto dal compiere un'operazione dalla quale, in quelle circostanze, avrebbe dovuto astenersi (sempre che, s'intende, risulti provato che nel caso in esame aveva l'obbligo di astenersene), non quelle derivanti dalle modalità con cui l'operazione è stata in concreto realizzata o avrebbe potuto esserlo ipoteticamente da altro intermediario.» (Cass. civ., sez. un., 19-12-2007, n. 26724, in motivazione).

Posto che la Banca appellante non si è astenuta dal dare corso all'ordine di acquisto in assenza di una specifica informazione al cliente in merito alla inadeguatezza dell'operazione (in ragione della alterazione della diversificazione del rischio, fino ad allora mantenuta, che, per le ragioni espresse in precedenza, l'investimento di € 90.000,00 in bond Cirio avrebbe determinato), sulla base di quanto affermato dalla suprema corte deve ritenersi che il danno non si sarebbe affatto verificato, se la BCC si fosse astenuta dall'effettuare l'acquisto. Di qui la erroneità della tesi affacciata dalla Banca, secondo cui incombeva sul cliente l'onere di provare che, se avesse ricevuto le dovute informazioni, si sarebbe astenuto dall'acquisto dei bond di cui si discorre.

Il ragionamento probatorio deve, infatti, muovere dall'inadempimento dell'obbligo di astensione e tanto basta a comprovare il nesso di causa tra l'inadempimento della BCC (di astenersi dal dare corso all'operazione) e il danno patrimoniale subito dall'odierno appellato.

3. *“In subordine: errata statuizione in ordine alla misura del concorso dell'attore nella causazione del danno”*. La Banca censura la statuizione impugnata sotto il profilo della insufficiente entità



della efficacia causale attribuita alla condotta colposa del danneggiato, il cui contributo si appalesa del tutto preponderante rispetto a quello dell'intermediario finanziario. Rimarca, infatti, la BCC che l'appellato era ed è un soggetto esperto in materia e che, nonostante fosse stato ripetutamente sconsigliato dal personale dell'Istituto di credito, pervicacemente insistette nella richiesta di dar corso all'ordine di acquisto dei titoli Cirio, nella convinzione che questa fosse una realtà economica "troppo importante consolidata per poter fallire". E osserva che anche in ragione dell'attività professionale di promotore finanziario, nonostante egli fosse a conoscenza della situazione in cui versava il gruppo Cirio, l'appellato mantenne i titoli acquistati in portafoglio, lucrando le cedole pagate dall'emittente fino al default della Cirio, dichiarato a due anni di distanza dall'investimento.

Sulla medesima statuizione l'appellato ha proposto appello incidentale (punto 2, p. 29 della comparsa di risposta), limitandosi ad asserire che il tribunale ha errato "nel determinare il concorso di colpa ex art. 1227 I comma di [redacted] non avendo di certo la possibilità di avere informazioni e cultura finanziaria tale da comprendere che i consigli e le indicazioni operative che l'intermediario professionale stava dando erano errati e ingannevoli". Il motivo non sviluppa alcuna critica ragionata alla motivazione con la quale il giudice a quo ha ritenuto di addossare la corresponsabilità dell'evento dannoso all'odierno appellato ed elenca una serie di inadempimenti della Banca appellante ("omessa raccolta di profilatura del cliente; omessa consegna del documento generale sui rischi; omessa avvertenza sul rischio sotteso alle obbligazioni CIRIO; omessa avvertenza di inadeguatezza per tipologia e dimensione; sollecitazione nella fase antecedente al collocamento del titolo": pp.29-30 della comparsa di risposta), che si risolvono in affermazioni assertive prive di argomentazione.

Tanto premesso, si consideri che il [redacted] aveva acquisito all'epoca dell'investimento specifiche conoscenze in materia di acquisto di strumenti finanziari, volta che dal curriculum da lui redatto si evince che, a distanza di qualche mese dall'acquisto del gennaio 2001, egli superò l'esame di promotore finanziario e che alle spalle di questo titolo v'era una laurea in discipline economico-giuridiche, conseguita nel 1996 presso la Facoltà di Scienze Politiche Economiche dell'Università di Padova (doc. 1 dell'appellante). E non va



sottaciuto che in data 6 agosto 2002, ossia solo un anno e mezzo dopo l'investimento in bond Cirio, egli dichiarò nel proprio profilo investitore di possedere una elevata esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari (doc. 10 dell'appellante).

Ancora, che egli fosse avvezzo a investire in strumenti finanziari si desume dal dossier titoli, volta che dall'analisi di tale documento risulta che sin dal 1997 il [redacted] cominciò ad acquistare e a vendere, con evidente intento speculativo, anche titoli *corporate* (Bastogi, Tiscali, Finmatica, Mediolanum ed altri: v. doc. 2 della appellante), oltre a quelli a basso rischio di volatilità.

Infine, dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado risulta che sia nel dicembre 2000 che nel gennaio 2001 il [redacted] fu sconsigliato dal direttore della filiale e da un dipendente della stessa, tale [redacted] di effettuare l'acquisto di bond Cirio, a causa del notevole indebitamento della società in questione e in quanto «il tasso di interesse riconosciuto poteva nascondere dei pericoli».

Sulla base di tali elementi, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., deve ritenersi che la responsabilità del [redacted] nella causazione dell'evento di danno sia preponderante, rispetto a quella della BCC, e debba pertanto essere accertata in ragione della quota del 75%.

Difatti, la competenza quasi professionale dell'odierno appellato avrebbe dovuto consentirgli di valutare con elementare avvedutezza – tenuto conto delle pregresse esortazioni verbali del direttore della filiale e del dipendente [redacted] – l'acquisto di titoli a così elevato rischio e per una somma del tutto ragguardevole. L'avventatezza con la quale – stando alle deposizioni testimoniali – l'odierno appellato espose il rischio di default della Cirio, del quale era stato messo sull'avviso, come pure la consapevole ostinazione nel volere acquistare un titolo per sua natura soggetto a forti oscillazioni di mercato, hanno indubbiamente inciso in maniera significativa nella produzione del danno patrimoniale, determinato anche dalla scelta di effettuare l'operazione di un investimento evidentemente speculativo.

L'appello proposto sul punto dalla BCC merita dunque accoglimento e determina, sotto questo profilo, la riforma della sentenza impugnata: in luogo della corresponsabilità per una quota del 50%, va riconosciuta una responsabilità del [redacted] nella misura del 75%.



4. "Errata statuizione di condanna della Banca all'integrale sopportazione delle spese del giudizio di primo grado". L'appellante deplora la statuizione impugnata, per avere il giudice a quo omesso di compensare le spese di lite, nonostante la parziale reciproca soccombenza delle parti. Rileva che la proposta transattiva pervenuta dal fu formulata dopo l'espletamento dell'istruttoria e quindi, in buona sostanza, senza alcun risparmio di tale attività processuale. E lamenta l'ingiustizia di tale pronuncia anche sul rilievo che l'appellato non diede atto, nel corso del giudizio di primo grado, di avere percepito cedole dell'importo di quasi euro 6000,00.

E' peraltro opportuno procedere alla disamina di tale motivo di gravame dopo avere analizzato i motivi di appello incidentale formulati dall'appellato.

Il chiede la riforma della sentenza impugnata per effetto dell'accoglimento della domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inesistenza dell'ordine acquisto delle obbligazioni di cui si discorre, con conseguente condanna della BCC alla restituzione della somma di euro 94.034,21.

In via subordinata, insta per la condanna della parte appellante al risarcimento del danno da lui subito per la violazione della normativa di cui al Testo Unico dei Mercati Finanziari d.lg. 58/ 1998 e regolamenti attuativi.

In via di appello incidentale condizionato, ripropone la domanda di risoluzione del contratto concluso con la BCC per il grave inadempimento contrattuale di quest'ultima, in relazione alla reiterata violazione delle norme di cui agli artt. 21 ss. d.lg. 58/1998 TUF e degli artt. 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998, con conseguente condanna della Banca alla restituzione della somma oggetto della negoziazione finanziaria.

Mette conto richiamare il costante insegnamento della suprema corte: «Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice



del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice; ne consegue che, nel formulare un motivo di appello riguardante la pretesa erroneità della liquidazione dei danni effettuata da quest'ultimo, l'appellante non può esaurire la sua ragione di doglianza nella reiterazione delle sue richieste e nell'affermazione della loro maggiore meritevolezza di accoglimento rispetto all'operata liquidazione, ma ha l'onere di indicare specificamente per ciascuna delle voci censurate, a pena di inammissibilità del ricorso, gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza.» (*ex plurimis* Cass. civ., sez. III, 29-11-2011, n. 25218).

Ora, è sufficiente notare come la disorganica esposizione delle argomentazioni dedotte nel giudizio di primo grado e i riferimenti del tutto sporadici alla motivazione della sentenza impugnata rendano sostanzialmente inconferenti le argomentazioni spese dall'appellato incidentale rispetto alle istanze di riforma della sentenza impugnata formulate nella comparsa di risposta.

Per quanto finora esposto, accertata la corresponsabilità del [redacted] e della BCC nella causazione del danno in misura rispettivamente pari al 75% e al 25%, la parte appellante è tenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, liquidato a valori attuali, della somma di € 31.442,21, comprensiva degli interessi al saggio legale e della rivalutazione monetaria maturati dalla pubblicazione della sentenza definitiva del tribunale di Venezia fino alla data di questa decisione (25 settembre 2014). Su tale importo sono dovuti gli interessi legali decorrenti da quest'ultima data al saldo.

Avuto riguardo alla parziale reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio si dichiarano compensate in ragione della quota di 1/3 e il pagamento della quota residua va addossato alla parte appellante.

#### P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa n. 2093/2008 R.G., promossa in grado d'appello dalla Banca di Credito Cooperativo del Veneziano soc. coop., nei confronti di [redacted], avverso la sentenza non definitiva n. 2550/2008 e avverso la sentenza definitiva n. 393/2009 del tribunale di Venezia, *contrariis reiectis*,

- in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Banca di Credito Cooperativo del Veneziano soc. coop., accerta la corresponsabilità della Banca predetta e di



nella causazione del danno subito da quest'ultimo rispettivamente nella misura del 25% in capo alla prima e del 75% in capo al secondo e per l'effetto condanna la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano soc. coop. al pagamento in favore di ..... a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 31.442,21, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di questa decisione (25 settembre 2014) al saldo;

- dichiara compensate le spese di lite del giudizio di primo grado, come liquidate nella sentenza impugnata, in ragione della quota di 1/3 e condanna la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano soc. coop. al pagamento in favore di ..... della quota residua;
- liquida le spese di lite di questo grado del giudizio in € 7.485,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali; compensa dette spese nella misura di 1/3 e condanna la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano soc. coop. al pagamento in favore di ..... della quota residua.

Così deciso a Venezia, in camera di consiglio, il 25 settembre 2014.


il consigliere estensore

Paola Di Francesco




il Presidente

Vittorio Rossi



IL PRESIDENTE GIULIO GREGO  
Greco



DATO AVVISO  
TELEMATICO  
Oggi ..... 12 NOV. 2014



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Venezia,

12 NOV 2014



IL CANCELLIERE

Dot.ssa Carla Greco

